



**A.N.I.V.P. – Associazione Nazionale Istituti
Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari di Sicurezza**
www.anivp.it

REPORT MONITORAGGIO NORMATIVE REGIONALI

**Impiego Guardie Particolari Giurate per l'attività
di accertamento e contestazione delle violazioni
amministrative a bordo di mezzi di trasporto
pubblico**



17 dicembre 2024





PREMESSA

L'**ANIVP**, aderente al circuito **Confedersicurezza-Confcommercio**, è operativa a livello nazionale in rappresentanza degli operatori di settore del comparto della **vigilanza privata e servizi di sicurezza**.

Tra i compiti dell'associazione anche quello di diffondere la conoscenza, verso gli stakeholder di riferimento, della **normativa** che disciplina il settore rappresentato al fine di promuoverne il **ruolo sussidiario e complementare** a quello delle forze dell'ordine e della polizia locale, e favorire, dove possibile, l'uniformità delle normative regionali.

A tal proposito l'associazione ha condotto un'**attività di monitoraggio** delle normative regionali al fine di verificare la previsione dell'impiego delle guardie particolari giurate per l'attività di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative a bordo di mezzi di trasporto pubblico.

ESITO DEL MONITORAGGIO NORMATIVE REGIONALI

Dal monitoraggio è emerso che **otto regioni** prevedono nella propria normativa l'impiego di GPG per l'attività di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative a bordo di mezzi di trasporto pubblico.

In particolare, sei regioni contemplano tale previsione nell'ambito della **normativa regionale che disciplina il trasporto locale**, prevedendo appositamente una norma dedicata alle sanzioni agli utenti dei servizi di trasporto locale e disposizioni in materia di sicurezza e contrasto all'evasione. La regione Marche disciplina l'oggetto del presente report nell'ambito della **normativa dedicata all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale**.

La regione Sardegna invece dedica una **legge** interamente alle sanzioni amministrative sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale.



ESITO MONITORAGGIO

REGIONI CHE PREVEDONO L'IMPIEGO DELLE GPG NELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A BORDO DI MEZZI DI PUBBLICO TRASPORTO

Regioni	Riferimenti normativi
Campania	Art. 40 (comma 15) – L.R. 28 marzo 2002, n. 3 – Riforma dei trasporti pubblici locali e sistemi di mobilità della regione Campania
Friuli Venezia Giulia	Art. 35 (comma 6) – L.R. 20 agosto 2007, n. 23 – Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strade e viabilità
Lombardia	Art. 46 (comma 3 bis) – L.R. 4 maggio 2012, n. 6 – Disciplina del settore del trasporto
Marche	Art. 5 (comma 2) – L.R. 10 agosto 1998, 10 – Disciplina generale e deleghe per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale
Puglia	Art. 32 (comma 3) – L.R. 31 ottobre 2002, n. 18 – Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale
Sardegna	Art. 3 (comma 7) – L.R. 3 luglio 2015, n. 17 – Sanzioni amministrative sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale
Toscana	Art. 25 (comma 6 bis) – L.R. 31 luglio 1998, n. 42 – Norme per il trasporto pubblico locale
Veneto	Art. 41 (comma 1) – L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 – Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale



ESITO MONITORAGGIO

REGIONI CHE NON PREVEDONO L'IMPIEGO DELLE GPG NELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A BORDO DI MEZZI DI PUBBLICO TRASPORTO

Regioni	Riferimenti normativi
Abruzzo	L.R. 15 ottobre 2008, n. 13 – Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio
Basilicata	L.R. 27 luglio 1998, n. 22 – Riforma del trasporto pubblico regionale e locale in attuazione D.Lgs n. 422/97
Calabria	L.R. 31 dicembre 2015, n. 35 – Norme per i servizi di trasporto pubblico locale
Emilia Romagna	L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 – Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
Lazio	L.R. 16 luglio 1998, n. 30 – Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Liguria	L.R. 13 dicembre 2011, n. 20 – Disciplina trasporto pubblico
Molise	L.R. 20 agosto 1984, n. 19 – Norme in materia di trasporti di competenza regionali – deleghe
Piemonte	L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 – Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
Sicilia	L.R. 31 dicembre 2015, n. 35 – Norme per i servizi di trasporto pubblico locale
Provincia Autonoma di Trento	L.P. 09 luglio 93, n. 16 – Disciplina del servizio pubblico di trasporto in provincia di Trento
Provincia Autonoma di Bolzano	L.P. 23 novembre 2015, n. 35 – Norme per i servizi di trasporto pubblico locale
Umbria	L.R. 12 ottobre 1998, n. 37 – Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione D.Lgs n. 422/07
Valle d'Aosta	L.R. 1 settembre 1997, n. 29 – Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea

REGIONE CAMPANIA

L.R. 28 marzo 2002, n. 3

**Riforma dei trasporti pubblici locali e sistemi di mobilità della regione
Campania**

Art. 40

Controllo e sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico

Comma 15. Nell'ambito del trasporto pubblico regionale e locale, a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio, al fine di garantire maggiore sicurezza all'utenza i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di controllo, prevenzione, contestazione e accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, anche a guardie particolari giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privati, nominati ed autorizzati secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

L.R. 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strade e viabilità

Art.35

Sanzioni amministrative per gli utenti

Comma 6. Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione e accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa anche a guardie giurate, nominate con le modalità di cui all'[articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata.

REGIONE LOMBARDIA

L.R. 4 maggio 2012, n. 6
Disciplina del settore del trasporto

Art. 46

Controllo e sanzioni a carico degli utenti e delle aziende dei servizi di trasporto regionale e locale

Comma 3 bis. Nell'ambito del trasporto pubblico regionale e locale, a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio, al fine di garantire maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico nonché l'ente locale competente territorialmente possono affidare le attività di controllo, prevenzione, contestazione e accertamento, sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, anche a guardie giurate nominate e allo scopo autorizzate, con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, in assenza del personale della polizia ferroviaria e di altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.'

REGIONE MARCHE

L.R. 10 agosto 1998, n. 33

Disciplina generale e deleghe per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale

Art. 5

Accertamento delle violazioni

Comma 2. Per l'accertamento delle violazioni di disposizioni contenute in singole leggi, gli organi di cui al comma 6 dell'articolo 3 possono incaricare guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, con provvedimenti recanti l'indicazione delle norme rispetto alle quali è conferito il potere di accertamento

REGIONE PUGLIA

L.R. 31 ottobre 2002, n. 18

Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale

Art. 32

Sanzioni agli utenti dei servizi e disposizioni in materia di sicurezza e contrasto all'evasione

Comma 3. Al fine di assicurare a bordo dei mezzi urbani ed extraurbani maggiore sicurezza all'utenza, nonché 1 per porre in essere misure di più elevata efficacia a contrasto del fenomeno dell'evasione, i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, oltre a potersi avvalere di proprio personale, possono affidare attività di prevenzione e accertamento, sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione sono previste e applicate sanzioni amministrative, anche a guardie giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 (Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155).

REGIONE SARDEGNA

L.R. 3 luglio 2015, n. 17

Sanzioni amministrative sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale

Art. 3

Procedimento sanzionatorio

Comma 7. Al fine di assicurare maggiore sicurezza all'utenza a bordo dei mezzi di trasporto urbani ed extraurbani, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione degli illeciti amministrativi anche a guardie particolari giurate, come previsto dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

REGIONE TOSCANA

L.R. 31 luglio 1998, n. 42
Norme per il trasporto pubblico locale

Art. 25

Obblighi degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni

Comma 6 bis. Per le attività di accertamento e contestazione di cui al comma 6 le aziende di trasporto possono altresì avvalersi, a proprie spese, di personale non dipendente munito di qualifica di guardia particolare giurata, secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 (Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto- legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155). Tale personale è dotato di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda, che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti attribuiti. I nominativi dei soggetti incaricati del controllo sono comunicati all'ente competente.

REGIONE VENETO

L.R. 30 ottobre 1998, n. 25

Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale

Art. 41

Agenti accertatori

Comma 1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui all'articolo 37 provvede il personale dipendente dai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico in possesso della relativa autorizzazione. Gli stessi gestori del servizio possono affidare il controllo, l'accertamento e la contestazione delle stesse violazioni anche a guardie particolari giurate allo scopo autorizzate, secondo le modalità di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza".



A.N.I.V.P.
**Associazione Nazionale Istituti Vigilanza Privata
e Servizi Fiduciari di Sicurezza**
www.anivp.it

ADERENTE



CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA

